

# LEGGE PROVINCIALE 1 febbraio 1993, n. 3

## Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

(b.u. 4 febbraio 1993, n. 6, straord.)

*omissis*

NOTE AL TESTO

*Tranne che per gli articoli 6, 10, 16, 20, 25 e 33 questa legge è stata abrogata dall'art. 34 e allegato A, n. 25 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17.*

### Art. 6

#### *Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi*

1. Nei casi in cui le singole leggi provinciali subordinano l'effettuazione di interventi ovvero commisurano le tariffe dei servizi o i concorsi degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata, anche in deroga alle predette leggi, facendo riferimento al reddito e ad elementi significativi del patrimonio.

2. La Giunta provinciale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato di cui all'articolo 7 e sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la valutazione del reddito e degli elementi patrimoniali nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti deve avvenire con criteri omogenei per tutte le leggi di settore;
- b) le condizioni economiche sono valutate con riferimento al nucleo familiare, secondo la composizione da individuare con la deliberazione di cui al presente comma.

3. La deliberazione di cui al comma 2 può prevedere che la valutazione della condizione economica avvenga nei diversi settori di intervento mediante l'impiego, anche con criteri di gradualità, di modelli che combinino gli elementi di reddito e patrimoniali individuati con la medesima deliberazione.

4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti delle dichiarazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni economiche, nonché le modalità per l'aggiornamento delle dichiarazioni qualora intervengano modificazioni negli elementi considerati per la valutazione. Le predette dichiarazioni sono utilizzate con riferimento a tutte le istanze presentate alla Provincia per l'ottenimento di benefici la cui attribuzione sia subordinata alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti.

4 bis. La Provincia può assumere a proprio totale o parziale carico, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, gli oneri per la valutazione della condizione economico-patrimoniale nei confronti di beneficiari di interventi di competenza di soggetti pubblici del territorio provinciale o di interventi di altri soggetti disciplinati dalle leggi provinciali.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, anche nel caso in cui le relative funzioni siano delegate, alle leggi provinciali che vi fanno espresso riferimento nonché agli interventi previsti dalle seguenti leggi:

- a) articolo 14 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, concernente "Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio";

- b) articolo 7, quarto comma, lettera b) e settimo comma, numeri 1) e 2), della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente "Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori", come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 20 maggio 1980, n. 12 e da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15;
- c) articolo 8, secondo comma, della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente "Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori", come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15;
- d) articoli 24, comma 1, lettera c), e 25, anche in relazione al disposto degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento";
- e) articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, concernente "Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale";
- e bis) articolo 5, comma 6, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34 e dall'articolo 70 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;
- e ter) articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria), come modificato dall'articolo 96 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;
- e quater) legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento"), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;
- e quinquies) legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- e sexies) articolo 2, comma 1, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).

5 bis. In via sperimentale, in alternativa all'utilizzo di strumenti digitali di sottoscrizione e identificazione, la firma autografa delle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2012 ai fini della valutazione della condizione economica può essere sostituita dalla firma grafometrica, apposta con uno stilo elettronico su una tavoletta grafica. I dati contenuti nella dichiarazione sottoscritta mediante firma grafometrica e conservati su supporto digitale sono validi a tutti gli effetti di legge, sia a fini istruttori che a fini di controllo. L'interessato può chiedere copia della dichiarazione resa.

#### NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 7, comma 4, della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2, dall'art. 5 della l.p. 25 luglio 2002, n. 9, dall'art. 62 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 e dall'art. 25 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Vedi anche l'art. 7, commi 1, 2 e 3 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2.*

#### ATTUAZIONE

- Per l'attuazione del comma 2 vedi le deliberazioni della giunta provinciale 29 giugno 2015, n. 1076 e 14 ottobre 2016, n. 1804.
- Per l'attuazione del comma 4 vedi la deliberazione della giunta provinciale 24 maggio 2005, n. 1015 (b.u. 31 maggio 2005, n. 22, suppl. n. 1), modificata dalla deliberazione 20 giugno 2008, n. 1566 (b.u. 12 agosto 2008, n. 33).

*omissis*

## Art. 10

### *Delega ai comuni in materia di pubblici esercizi*

1. L'emanazione dei provvedimenti autorizzatori e degli atti ad essi connessi relativi alla materia dei pubblici esercizi di competenza della Provincia è delegata al sindaco competente per territorio. Tale delega deve essere esercitata in conformità con le direttive impartite dal Presidente della Giunta provinciale.

2. Copia dei provvedimenti adottati dal sindaco è trasmessa, anche ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, al Presidente della Giunta provinciale e, ai fini di cui al quarto comma dell'articolo 3 dello stesso decreto, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, al questore.

3. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'attività dei pubblici esercizi sono svolte anche dalle amministrazioni comunali tramite personale dipendente all'uopo incaricato.

4. Contro i provvedimenti adottati dal sindaco è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Presidente della Giunta provinciale. Il ricorso si intende respinto qualora, entro il termine di novanta giorni, la decisione del Presidente della Giunta provinciale non sia comunicata al proponente.

5. Il Presidente della Giunta provinciale, per esigenze di pubblica sicurezza, può disporre la revoca dei provvedimenti adottati dal sindaco.

6. La delega di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1993.

#### NOTE AL TESTO

*Articolo già abrogato dall'art. 30 della l.p. 14 luglio 2000, n. 9, e fatto rivivere in seguito alla modificazione di quest'ultimo articolo da parte dell'art. 46 della l.p. 15 maggio 2002, n. 7. Ai sensi del comma 2 del citato art. 30, come modificato dall'art. 46 della l.p. n. 7 del 2002, esso non si applica più alle fattispecie individuate dal medesimo comma.*

*omissis*

## Art. 16

### *Disposizioni in materia di mutui per il finanziamento di investimenti pubblici*

1. Al fine di assicurare ai comuni, ai loro consorzi, agli altri enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica la provvista delle risorse creditizie necessarie, in particolare, per il finanziamento degli investimenti ammessi ai piani ed ai programmi previsti dalle leggi provinciali di settore, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito per la concessione di mutui ai predetti soggetti. Le medesime disposizioni si applicano anche alle società controllate per una quota di capitale superiore al 50 per cento da società a prevalente partecipazione pubblica per la provvista delle risorse creditizie necessarie per il finanziamento degli interventi ammessi nei piani e nei programmi previsti dalle leggi provinciali di settore.

2. La Giunta provinciale con propri provvedimenti ripartisce tra i soggetti di cui al comma 1 i "plafond" di mutui concedibili, determinando per ciascuno di essi il relativo ammontare, e fissa i termini per l'utilizzo degli stessi. Nel riparto viene comunque garantito a ciascun comune un ammontare di mutui non inferiore a quello previsto per i comuni del territorio nazionale da parte della Cassa depositi e prestiti.

3. Ai fini del riparto di cui al comma 2 la Giunta provinciale, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, stabilisce i termini e le modalità per la presentazione da parte dei soggetti interessati delle domande concernenti i fabbisogni dei mutui da contrarre, i relativi periodi di riferimento, la quota delle risorse creditizie complessivamente disponibili da

riservare a successive integrazioni dei "plafond" assegnati a ciascun ente in relazione a particolari fabbisogni, i criteri per l'utilizzazione da parte di ciascun soggetto del "plafond" ripartito tenuto conto del diverso grado di convenienza delle fonti creditizie disponibili, nonché i criteri per la determinazione del tasso a carico dell'ente mutuatario nel caso di cui al comma 7.

4. Per i mutui accordati da soggetti diversi dalla Cassa depositi e prestiti la Provincia assume a proprio carico l'onere derivante dalla differenza tra gli importi delle rate di ammortamento calcolate al tasso applicato dall'istituto mutuante e quelle calcolate al tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti, ovvero al tasso determinato ai sensi del comma 7, nonché l'onere, calcolato con le medesime modalità, derivante dagli interessi di preammortamento per la durata massima di un anno.

5. La convenzione con la Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1 stabilisce in particolare, nei limiti del "plafond" riservato agli enti locali della provincia, le modalità e le condizioni per la concessione dei mutui ai comuni e loro consorzi individuati ai sensi del comma 2.

6. Le convenzioni con soggetti diversi dalla Cassa depositi e prestiti stabiliscono:

- a) l'impegno per l'istituto mutuante di concedere mutui, entro i limiti pattuiti, ai soggetti individuati con le deliberazioni di cui al comma 2, con vincolo di destinazione agli interventi previsti dagli atti di autorizzazione alla concessione dei mutui adottati dalla Provincia;
- b) la durata dei mutui;
- c) i criteri per la determinazione dei tassi da applicare;
- d) l'obbligo di addebitare al mutuatario il solo importo delle rate calcolate al tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti ovvero al tasso determinato ai sensi del comma 7;
- e) le modalità di rendicontazione alla Provincia delle erogazioni dei mutui effettuati;
- f) le modalità di pagamento, da parte della Provincia delle somme di cui al comma 4.

7. Per i mutui con provvista della Banca europea degli investimenti il tasso a carico dell'ente mutuatario può essere ridotto, secondo i criteri fissati con la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 3, in rapporto alla minore onerosità della provvista rispetto ai tassi di mercato, fino alla misura del tasso applicato dalla banca europea per ogni singola operazione. Per i mutui stipulati a tasso fisso il tasso a carico del mutuatario è comunque, se più favorevole, quello applicato dalla Banca europea degli investimenti.

#### NOTE AL TESTO

*Articolo già modificato dall'art. 3 della l.p. 3 settembre 1993, n. 23, così sostituito dall'art. 6 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4 e modificato dall'art. 17 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1. Vedi anche l'art. 3, comma 5 della l.p. 3 settembre 1993, n. 23 e l'art. 18 della l.p. 15 novembre 1993, n. 36.*

*omissis*

## Art. 20

### *Costituzione di una società per la realizzazione di strutture immobiliari*

1. Per consentire alla Provincia autonoma di Trento di acquisire la disponibilità di immobili e strutture da destinare a propri uffici ovvero allo svolgimento di funzioni e di servizi pubblici di interesse provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione e a partecipare ad una società per azioni avente lo scopo di acquisire, progettare, realizzare e gestire patrimoni immobiliari nel territorio provinciale mediante la valorizzazione e l'utilizzo di aree ed immobili delle Ferrovie dello Stato o di società dalle stesse partecipate.

2. La predetta partecipazione è subordinata alla verifica preventiva della rispondenza

dello statuto alle finalità di cui al comma 1 e alla condizione che lo statuto preveda un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi sociali e assicuri alla Provincia priorità in ordine all'utilizzo degli immobili e delle strutture realizzate dalla società. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della società in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione.

3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 750.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993.

*omissis*

## Art. 25

### *Disposizioni in materia socio-assistenziale*

1. *omissis*

2. Limitatamente agli anni 1993 e 1994, in relazione alla gradualità dell'avvio dell'esercizio delle funzioni in materia socio-assistenziale da parte dei comuni e dei comprensori ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, possono essere disposte variazioni compensative, ai sensi del quarto comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, tra i capitoli di spesa corrente relativi ad interventi socio-assistenziali individuati con apposito elenco, approvato con la legge di bilancio.

#### NOTE AL TESTO

- Il comma 1 modifica l'art. 5 della l.p. 12 luglio 1991, n. 14.
- Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 13 della l.p. 3 settembre 1993, n. 23.

*omissis*

## Art. 33

### *Concorso finanziario per l'attuazione dei programmi di viabilità*

1. Al fine di migliorare i raccordi esistenti tra la viabilità di interesse provinciale e quella di competenza statale, la Provincia è autorizzata a concorrere alla realizzazione di opere relative alla viabilità di grande comunicazione mediante la concessione all'Autostrada del Brennero s.p.a. di concorsi finanziari in misura non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile, da determinare in relazione al costo delle opere risultante dai progetti approvati. A tale scopo la Provincia stipula apposita convenzione con l'Autostrada del Brennero s.p.a., con la quale saranno individuate in particolare le opere da realizzare sul territorio provinciale, i tempi di realizzazione, nonché le modalità ed i tempi per l'erogazione dei concorsi finanziari della Provincia.

2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1994 e 1995 (capitolo 52983).

*omissis*